

Cessione di metalli preziosi, imponibile in assenza di costo fiscale documentato

Il comma 92 dell'articolo 1 della legge di Bilancio 2024, intervenendo sull'articolo 68, comma 7, lett. d) del Tuir, ha eliminato la possibilità, in sede di cessione di metalli preziosi, di determinare il reddito imponibile nella misura forfetaria pari al 25% del corrispettivo. Dal 1° gennaio 2024, quindi, se il contribuente persona fisica (o soggetto assimilato) non sarà in grado di documentare il costo di acquisto, la plusvalenza realizzata sarà pari al corrispettivo percepito. Non subisce alcuna modifica l'aliquota dell'imposta sostitutiva, ferma al 26%.

Quadro introduttivo

L'articolo 1, comma 92, lettera c) della legge 30 dicembre 2023, n. 213, ha modificato la disciplina per la determinazione della base imponibile relativa alla cessione di metalli preziosi.

Prima dell'intervento legislativo in commento, in materia di determinazione delle plusvalenze per le cessioni di metalli preziosi, la lettera d) del comma 7 dell'articolo 68 del Dpr 22 dicembre 1986, n. 917 prevedeva che, in **mancanza della documentazione comprovante** il costo di **acquisto**, le plusvalenze fossero determinate in misura pari al 25 per cento del corrispettivo della cessione.

Con la disposizione in esame viene espunto il riferimento al 25 per cento, pertanto, dal 1° gennaio 2024, in assenza di documentazione attestante il costo di acquisto, le plusvalenze realizzate in sede di cessione di metalli preziosi saranno determinate in misura pari al corrispettivo percepito.

L'introduzione della nuova disposizione, certamente penalizzante, viene supportata dal legislatore con la motivazione che la ormai abrogata disciplina avrebbe consentito di assoggettare a tassazione una base imponibile molto inferiore rispetto alla plusvalenza effettivamente realizzata: i metalli preziosi, infatti, hanno subito un apprezzamento importante negli ultimi anni grazie alla loro funzione di c.d. «bene rifugio».

Alla luce delle recenti modifiche normative, appare utile riepilogare di seguito il **trattamento fiscale** delle **plusvalenze** realizzate da una persona fisica non esercente attività di impresa (ed ai soggetti assimilati) che compravende metalli preziosi nonché gli adempimenti legati al c.d. «monitoraggio fiscale».

La compravendita dei metalli preziosi: il profilo oggettivo

Ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera c-ter) del Tuir, si considerano redditi diversi le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di metalli preziosi allo stato grezzo (e.g. polveri, grani, lamine, lingotti, etc.) o monetato (e.g. Marenghi, Sterline).

Il testo unico delle imposte sui redditi non definisce però cosa debba intendersi per metalli preziosi né cosa si intenda per stato «grezzo».

Circa il primo dubbio, nel silenzio della norma tributaria, si ritiene di dover mutuare la **definizione di metalli preziosi** dall'articolo 1 del Dlgs 22 maggio 1999, n. 251 e dal Dpr 30 maggio 2002, n. 150, i quali definiscono metalli preziosi esclusivamente l'oro, l'argento, il platino e il palladio (si segnala che nella

Circolare 24 giugno 1998, n. 165 vengono indicati tra i metalli preziosi, a titolo di esempio, l'oro, l'argento ed il platino mentre nella Risoluzione 20 giugno 1987, n. 520608 sono ricompresi fra i metalli preziosi anche quelli del gruppo del platino).

Gli altri metalli non presenti in questa definizione, seppur eventualmente più «preziosi», non dovrebbero dunque essere soggetti a tassazione.

Mutuando le indicazioni fornite dall'Amministrazione finanziaria con riferimento all'Iva, dovrebbero inoltre essere attratte alla fattispecie in oggetto anche le leghe contenenti almeno il 2% di uno di questi metalli (sul punto si veda la già citata Risoluzione 20 giugno 1987, n. 520608).

In secondo luogo, occorre **identificare** lo **stato** del **metallo prezioso** («grezzo» o «monetato») oggetto di compravendita affinché possa (o meno) essere attratto ad imposizione ai sensi della normativa in commento.

A tal fine, se ben compresa la ratio della norma, occorrerà fare necessariamente riferimento a tutte quelle forme di metalli preziosi che rivestano la qualità di investimento.

Rientrerebbero dunque fra i metalli allo stato grezzo i lingotti, i pani, le verghe, i bottoni, le polveri, i grani, le lamine ma non i semilavorati.

Al contrario, le plusvalenze da cessione di oggetti in metallo prezioso lavorato (e.g. gioielli), semilavorato e le pietre preziose non sono soggette a tassazione (cfr. sul punto la Cm 165/E/1998, p. 2.2.3.).

Non sono inoltre soggette a tassazione le cessioni di metalli preziosi lavorati c.d. «usati» (purché abbiano la forma di gioiello) effettuate da privati (ad esempio nei confronti dei c.d. «compro-oro»).

Quanto sopra assumendo che il contribuente non eserciti una attività commerciale, abituale oppure occasionale.

La determinazione della plusvalenza

La determinazione della base imponibile avviene ai sensi dell'articolo 68, comma 6 del Tuir, secondo cui le plusvalenze indicate nelle lettere c), c-bis) e c-ter) del comma 1 dell'articolo 67, sono date dalla differenza tra:

- il **corrispettivo** percepito per la cessione;

e

- il **costo** od il **valore di acquisto assoggettato a tassazione**, aumentato di ogni onere inerente alla loro produzione, compresa l'imposta di successione e donazione, con esclusione degli interessi passivi.

In caso di acquisti plurimi nel corso del tempo, si pone il problema di determinazione del costo di acquisto: sul punto il comma 1-bis dell'articolo 67 del Tuir sancisce l'utilizzo del criterio Lifo (Last In First Out), introducendo così una presunzione assoluta in forza della quale si considerano ceduti per primi i beni acquisiti in data più recente, presunzione che vale per soli beni fungibili.

Si ritiene quindi che, qualora il metallo prezioso sia identificabile (e.g. lingotto numerato), tale presunzione non possa valere in quanto il bene non è da considerarsi fungibile non essendo possibile la sua confusione con gli altri essendo, invece, ben distinguibile.

Quanto sopra non trova applicazione nel caso in cui le già menzionate plusvalenze venissero regolate per il tramite di un intermediario finanziario a seguito di opzione per il c.d. «regime amministrato» ex articolo 6 del Dlgs 21 novembre 1997, n. 461.

In questo caso, infatti, per determinare il costo di acquisto in presenza di acquisti multipli dovrà essere utilizzato il criterio del **costo medio ponderato**.

Qualora invece la proprietà del bene derivasse da un trasferimento a titolo gratuito (i.e. donazione o successione), il già citato comma 6 precisa che:

- in caso di **successione**, si assume come costo di acquisto il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato agli effetti dell'imposta di successione (i.e. il valore venale in comune commercio alla data di apertura della successione);
- in caso di **donazione**, si assume come costo di acquisto quello del donante.

Per completezza si segnala che la cessione di metalli preziosi ben può realizzare minusvalenze qualora il prezzo di cessione fosse inferiore al prezzo di acquisto.

In tal caso dette minusvalenze potranno essere compensate con eventuali plusvalenze finanziarie entro e non oltre i quattro anni successivi.

Se entro tale termine non dovessero essere realizzate plusvalenze sufficienti a compensare le minusvalenze pregresse il residuo andrà perduto.

Nel caso in cui non sia possibile determinare o dimostrare il presunto costo di acquisto del metallo prezioso compravenduto, la lettera d) del successivo comma 7 stabiliva, nella sua precedente versione, che: «per le cessioni di metalli preziosi, in mancanza della documentazione del costo di acquisto, le plusvalenze sono determinate in misura pari al 25 per cento del corrispettivo della cessione».

Si noti che detta disposizione non può essere sfruttata a sua discrezione dal contribuente ma può essere adottata nei casi residuali in cui la documentazione non fosse effettivamente rinvenibile né ricostruibile.

Cosa cambia con la nuova disposizione

Ora, a seguito dell'entrata in vigore della disposizione in esame, in assenza di documentazione di acquisto, essendo stato espunto il riferimento al 25 per cento, la plusvalenza realizzata sarà determinata in misura piena (i.e. pari al corrispettivo di cessione).

Il **nuovo articolo** di legge, vigente dal 1° gennaio 2024, prevede infatti che «per le cessioni di metalli preziosi, in mancanza della documentazione del costo di acquisto, le plusvalenze sono determinate in misura pari al corrispettivo della cessione».

La relazione illustrativa al disegno di legge presentato al Senato chiarisce che la ratio dell'intervento risiede nel fatto che il riferimento al 25% del corrispettivo di cessione quale parametro per determinare il valore della plusvalenza realizzata in assenza di documentazione potrebbe sottostimare notevolmente il valore della stessa.

La misura, si legge nella relazione tecnica, dovrebbe garantire maggiori entrate per circa 200 milioni.

Il pagamento dell'imposta

La plusvalenza così determinata troverà spazio nel quadro RT della dichiarazione dei redditi dell'investitore, costituendo la base imponibile ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva nella misura del 26%.

L'imposta dovrà essere versata a cura del contribuente mediante modello F24 (sezione erario, codice tributo 1100) entro la scadenza per il pagamento delle imposte sui redditi, cui la relativa dichiarazione dei redditi si riferisce.

Il pagamento dell'imposta avviene ogni anno con riferimento al **saldo dell'anno precedente**: non devono quindi essere versati acconti per l'anno di imposta in corso.

L'unica eccezione dal versamento «diretto» dell'imposta da parte del soggetto investitore (e quindi anche dal prodromico obbligo dichiarativo), si ha quando le operazioni di compravendita in oggetto sono state effettuate per il tramite di un intermediario finanziario residente in Italia ed il contribuente ha optato per l'applicazione del c.d. regime del «risparmio amministrato» ex articolo 6 Dlgs 461/1997 oppure del c.d. regime del «risparmio gestito» ex articolo 7 Dlgs 461/1997.

In tal caso, infatti, sarà onere del sostituto di imposta provvedere al versamento dell'imposta sostitutiva addebitata per tempo al cedente.

I metalli preziosi detenuti all'estero ed il monitoraggio fiscale

Come noto, ai sensi dell'articolo 4 del Dl 28 giugno 1990, n. 167, le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici residenti in Italia che, nel periodo d'imposta, detengono direttamente (o tramite interposta persona) attività estere di natura finanziaria suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, devono indicarli nella dichiarazione annuale dei redditi e, in particolare, nel **quadro RW**.

Alla luce di ciò, il possesso all'estero di metalli preziosi da parte di una persona fisica (o soggetto assimilato) fiscalmente residente in Italia deve essere segnalato nel quadro RW del modello Redditi utilizzando il codice 10 «metalli preziosi allo stato grezzo o monetato detenuti all'estero».

Nello specifico dovrà essere compilato un rigo per indicare la **consistenza iniziale e finale dell'investimento** effettuato, indicandone il relativo valore: a tal fine, aderendo all'interpretazione dell'agenzia delle Entrate (cfr. Cm 2 luglio 2012, n. 28/E, pag. 23), si propende per l'indicazione del valore di acquisto. Qualora nel corso dell'anno vi fosse stato un disinvestimento totale andranno indicati i giorni di detenzione del bene.

La compilazione del suddetto quadro si rende necessaria anche quando i metalli preziosi sono immessi in cassette di sicurezza.

L'iva sui metalli preziosi detenuti all'estero

L'iva sui metalli preziosi detenuti all'estero

Appare da ultimo utile domandarsi se il contribuente, oltre a dover indicare gli investimenti detenuti fuori dallo Stato, debba assoggettare gli stessi all'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (Ivafe).

A tal riguardo si deve premettere che **l'impianto normativo dell'Ivafe** è stato sensibilmente modificato dall'articolo 9 della legge 30 ottobre 2014, n. 161, il quale, emendando il testo del comma 18 dell'articolo 19 del DL 6 dicembre 2011, n. 201, ha modificato il perimetro applicativo dell'imposta, sostituendo la definizione di «prodotti finanziari» di cui all'articolo 1, comma 1, lettera u), del Dlgs 24 febbraio 1998, n. 58 (Tuf) al previgente riferimento alle «attività finanziarie».

Alla luce di quanto sopra, i metalli preziosi, non potendo essere annoverati nella definizione di «prodotti finanziari», non ricadono più nell'ambito applicativo dell'imposta patrimoniale in parola.

Si deve dunque concludere che l'inserimento degli stessi nel quadro RW è finalizzato esclusivamente al c.d. «monitoraggio fiscale» e non anche alla determinazione della base imponibile ai fini del calcolo dell'Ivafe.